

Si dà il seguente

## REGOLAMENTO INTERNO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI ASTI

### Titolo I

#### Composizione e costituzione

##### Art. 1

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d'istruzione secondaria superiore si riuniscono in Consulta Provinciale degli Studenti in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal USP che assicura alla Consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico – scientifica.  
L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre d'ogni anno con le stesse modalità dell'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto.  
La Consulta è convocata dal USP entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali.
2. E' possibile eleggere un tutor tra i membri del consiglio di direzione (Presidente, Vicepresidente, Segretario) dell'anno scolastico precedente con la durata del mandato di un anno. Il tutor non ha diritto di voto, ma può partecipare a tutte le attività della consulta e di supervisione tutte le attività della Consulta.
3. In caso di decadenza o dimissioni di un membro della Consulta si procede a surrogare con le medesime modalità previste per i rappresentanti degli istituti nel Consiglio d'Istituto.

##### Art. 2

1. Nel corso della prima seduta, terminato il discorso di presentazione del USP, la Consulta insediata per l'anno scolastico in corso provvede ad eleggere Presidente, Vicepresidente e Segretario in tre distinte votazioni, una per ogni carica a cui il candidato vuole auspicare.
2. Il Consiglio di Presidenza costituito dal Presidente e dalla Segreteria, composta da Segretario e Vicepresidente, dirige e coordina la Consulta nei suoi lavori.

##### Art.3

1. Lo spoglio delle schede sottoscritte nel corso delle operazioni di voto al fine di eleggere il Presidente e la Segreteria avviene in sede pubblica.
2. L'Ufficio di Presidenza eletto per l'anno scolastico in corso è tenuto a notificare immediatamente, tramite una nota scritta, al USP i nominativi dei componenti il Consiglio di Presidenza.

##### Art.4

1. Il Presidente formalmente convoca le sedute della Consulta Provinciale e le presiede.

2. Il Presidente ha il dovere procedurale di far osservare il presente regolamento, di garantire il diritto di parola a tutti i partecipanti, e di assicurare il democratico svolgimento delle sedute. In tal senso dispone di un servizio d'ordine commisurato alle effettive esigenze.
3. Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta presso gli altri Organi Collegiali, gli Istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore, l'USP, le istruzioni, gli Enti Locali, i mezzi di comunicazione, le Organizzazioni sociali, sindacali, economiche culturali e del tempo libero.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Presidenza.
5. In caso di assenza del Presidente il suo incarico verrà ricoperto dal Vicepresidente, che se anche esso non fosse presente, verrà sostituito dal Segretario. In caso di mancanza di queste tre figure si sceglierà tra i presenti chi ne assume le funzioni.

#### Art. 5

1. Il Segretario sovrintende alla redazione del processo del verbale dei lavori e ne dà lettura alla riunione successiva.
2. La redazione del processo verbale dei lavori avviene riportando in sintesi lo svolgimento dei lavori e delle discussioni, i nomi degli intervenuti, le conclusioni e le decisioni adottate ed i testi delle mozioni presentate delle delibere votate con i relativi risultati. Devono inoltre essere segnalate tutte le eventuali infrazioni commesse e tutte gli eventuali danni arrecati alle infrastrutture scolastiche durante lo svolgimento della seduta.
3. Sono previste approvazioni dell'intero verbale o di parte di esso seduta stante, dopo rilettura del testo. Le delibere devono essere approvate seduta stante.
4. Il Segretario deve curare la compilazione del Registro dei Verbali, la riproduzione, la pubblicazione, mediante affissione, in apposito albo presso la sede della Consulta e la trasmissione all'Ufficio Scolastico Provinciale (di Asti), nonché a tutti gli istituti e scuole d'istruzione secondaria superiore della provincia di Asti.
5. Il Segretario, inoltre, collabora con il Presidente per assicurarsi il regolare svolgimento delle sedute e delle operazioni di voto.

#### Art. 5 bis

1. I membri della Consulta che hanno terminato il mandato hanno la possibilità di assistere alle riunioni senza diritto di voto.

#### Art. 6

1. Ogni decisione e delibera interna al Consiglio di Presidenza deve essere approvata con maggioranza semplice di voti favorevoli.

#### Art. 7

1. Il Presidente o il Vicepresidente o il Segretario o il Consiglio di Presidenza in toto possono essere sfiduciati dalla Consulta su apposita mozione in due sedute consecutive con la maggioranza di voti avversi.
2. In caso di decadenza, sfiducia o dimissioni del Presidente si procede immediatamente a una nuova elezione ai sensi dell'Art 3 del presente regolamento. Non decade il Vicepresidente.

#### Titolo II

#### Competenze e disposizioni finanziarie

#### Art. 8

1. La Consulta ha il compito di assicurare il più ampio confronto tra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al d.P.R. 567196 e successive modifiche ed integrazioni e formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da stipularsi tra l'Ufficio Scolastico Provinciale, gli Enti Locali, la Regione, le associazioni degli studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
2. La Consulta ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri all'Ufficio Scolastico Provinciale, agli Enti locali componenti ed agli Organi Collegiali territoriali.
3. La Consulta ha il compito di istituire, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, uno sportello informativo per gli studenti, con particolare riferimento all'attuazione del D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni, del d.P.R. 249/98 ed alle attività di orientamento. Tale sportello è attivato anche sul sito web della Consulta, ove presente.
4. La Consulta ha il compito di promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.
5. La Consulta designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia di cui al c. 4° dell'art. 5 del d.P.R. 249/98.

#### Art. 8 bis

1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'estremo degli istituti, come deliberate dai componenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggi e soggiorni, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica funzionale del comparto Ministri, in favore dei componenti delle Consulte degli Studenti individuati per partecipare alle predette iniziative.

#### Art. 9 ter

1. Sui fondi di cui sopra è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento dello stanziamento destinato alla provincia, utilizzabile dalla Consulta per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attenuazione delle iniziative deliberate. Ai membri della Consulta, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti in alternativa, dai Consigli d'Istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinate alle omologhe finalità.

### Titolo III

#### Commissioni

##### Art. 9

1. Al fine di ottimizzare i propri lavori, la Consulta, qualora lo ritenga opportuno, può istruire nel proprio senso delle Commissioni come organi consultori ed istruttori.
2. La composizione e la durata dei lavori di ciascuna Commissione è stabilita dalla Consulta al momento della costituzione delle Commissioni stesse.
3. Ogni Commissione nomina un Presidente della Commissione stessa, referente dell'Ufficio di Presidenza, che convoca le sedute della medesima.
4. Ogni Commissione autoregolamenta lo svolgimento dei propri lavori che, in ogni caso, devono essere conclusi con una relazione scritta al Presidente della Consulta ed alla Consulta.
5. Le Commissioni hanno il compito di:
  - a) Esaminare ed approfondire in via istruttoria le questioni loro delegate dalla Consulta;
  - b) Promuovere e procedere, qualora lo ritenga utile e previa intesa con il Consiglio di Presidenza, alla consultazione ed audizione di Enti Locali, Organizzazioni Sociali, sindacati, economiche culturali, e del tempo libero, nonché degli Organi Collegiali e dell'Ufficio Scolastico Provinciale al fine di acquisire informazioni, dati, documenti o altro materiale utile alla propria attività.
6. Per miglior adempimento dei propri compiti ogni Commissione può avvalersi a sua discrezione della collaborazione di esperti esterni per la materia trattata.
7. Il Presidente di Consulta ha il diritto di partecipazione ai lavori delle Commissioni.

### Titolo IV

#### Votazione

##### Art.10

1. Il Presidente, sentito il parere non veicolante del Consiglio di Presidenza, può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti dell'Ordine del giorno.

#### Art.11

1. Dal momento in cui inizia una votazione su un argomento, nessuno può più prendere la parola, salvo per segnalare infrazioni al presente Regolamento.
2. L'argomento già votato non può essere posto nuovamente in discussione ed in votazione nel corso della medesima seduta.

#### Art.12

1. Le votazioni hanno luogo di norma con il sistema dello scrutinio palese e per esse il Presidente adotta uno dei seguenti metodi:
  - a) alzata di mano
  - b) appello nominale per istituto
  - c) sottoscrizione di una scheda
2. Le votazioni avvengono nella seguente successione: favorevole, contrario, astenuto.
3. Quando si faccia questione di persone può essere richiesto e deve essere concesso il voto segreto.
4. Qualora almeno un terzo dei presenti richieda il voto segreto, questo deve essere concesso.
5. Nel caso che le votazioni abbiano luogo con il sistema dello scrutinio segreto, le operazioni di spoglio delle schede e verifiche dei voto sono espletate da due membri della Consulta nominati, in ogni caso, prima delle operazioni di voto.

#### Art.13

1. Ultimate le votazioni, il Presidente, o chi ne fa le veci in caso di sua assenza, proclama i risultati.
2. Dichiara approvata la mozione che abbia riportato la maggioranza di voti favorevoli; in caso di parità si procede ad un momento di dialogo e discussione seguito da una seconda votazione. In caso di nuova parità decade la proposta.

#### Art. 14

1. Esauriti i punti dell'ordine del giorno, il Presidente, o chi ne fa le veci, toglie la seduta.

#### Titolo V

##### Decadenza e dimissioni di membri della Consulta

#### Art. 15

1. La Consulta conferma la decadenza o la perdita dei requisiti di eleggibilità dei suoi membri; le dimissioni dalla carica di membro della Consulta nonché da tutte le altre cariche interne alla Consulta stessa devono essere portate a conoscenza della Consulta che ne discute le motivazioni ed adotta le conseguenti decisioni.
2. I membri della Consulta che non intervengano, senza giustificati motivi, a due sedute consecutive della Consulta stessa, decadono dalla carica.
3. Le assenze dei membri della Consulta sono registrate nel verbale di ciascuna seduta con l'annotazione se siano o meno giustificate. Sono ammesse giustificazioni per motivi esclusivamente scolastici, di salute o forza maggiore (es. scioperi mezzi pubblici, alluvioni ecc). Le giustificazioni sono accettate solo tramite una compilazione del modulo fornito ad inizio anno con timbro della scuola.

## Titolo VI

### Publicità delle sedute della Consulta

#### Art. 16

1. Le sedute della consulta sono pubbliche.
2. Alle sedute della Consulta non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti le persone.
3. L'eventuale esclusione del pubblico deve essere indicata nell'avviso scritto di convocazione della Consulta e motivata.
4. Il pubblico assiste alle sedute della Consulta in silenzio, non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o di dissenso.
5. In relazione agli argomenti posti all'ordine del Giorno della Consulta o secondo le indicazioni fornite dalla Consulta stessa, il Consiglio di Presidenza procede ad invitare a partecipare alle sedute, con facoltà di parola, i rappresentanti della Provincia, del Comune, degli Organi di decentramento democratico, delle Organizzazioni sindacali operanti nel territorio ed altri interessati ai problemi in discussione, nonché il Capo d'istituto ed il Presidente del Comitato Studentesco dell'Istituto i cui problemi siano all'ordine del giorno della discussione della Consulta.

## Titolo VII

### Modifiche al Regolamento

#### Art. 17

1. Eventuali proposte di modifiche al presente regolamento debbono essere presentate per iscritto al Presidente che ne farà pervenire una copia a tutti i membri entro la seduta successiva.
2. La relativa discussione e votazione non può avvenire prima di trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Le modifiche vanno approvate con la maggioranza qualificata di due terzi dei membri della Consulta.

## Titolo VIII

### Disposizioni finali

#### Art. 18

1. Nel presente regolamento, per maggioranza semplice si intende la metà più uno dei voti validamente espressi.
2. Nel presente regolamento, per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei membri della Consulta in carica.

#### Art. 19

1. Per quanto non specificatamente previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

#### Art. 20

1. Qualora sorgano controversie per quanto riguarda l'interpretazione del presente regolamento, spetta al Consiglio di Presidenza, sentito il parere della Consulta, dirimere la questione, deliberando l'interpretazione che costituisce precedente.

#### Art. 21

1. Copia del presente regolamento viene inviata all'Ufficio Provinciale Scolastico, ai capi d'istituto ed ai Presidenti dei Comitati Studenteschi degli istituti della provincia di Asti nonché agli organi competenti.
2. Copia del presente regolamento viene pubblicizzata, mediante affissione, in apposito albo presso la sede della Consulta ed è disposizione per coloro che ne facciano richiesta al Consiglio di Presidenza.

Asti, 20 gennaio 2017